



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO

In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2352 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2006 avente ad oggetto "Prestazione d'opera intellettuale"

TRA

[REDACTED]

OPPONENTE

E

[REDACTED]

OPPOSTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti concludono come da verbale d'udienza del 29/02/2016

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 25/10/2006 [REDACTED] opponeva il decreto ingiuntivo n. 357/2006 emesso in favore dell'avv. [REDACTED]. Esponeva che il convenuto aveva ricevuto incarico di recuperare per conto dell'istante il credito verso [REDACTED] giudizio veniva definito con sentenza n. 1320/2004 del Tribunale di Cassino che riconosceva [REDACTED] credito di € 8.076,40 oltre interessi e spese in ragione della metà pari ad € 1.897,71 da distrarsi in favore dell'avv. [REDACTED]. Evidenziava, da un lato, che la parcella doveva essere parametrata al decisum e non al disputatum e, quindi, l'ingiungente non aveva diritto a quanto richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo; dall'altro, che la somma era stata distratta in favore [REDACTED] che avrebbe dovuto richiederla direttamente al soccombente. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto con rideterminazione della somma dovuta in ragione di giustizia.

Si costituiva l'avv. [REDACTED] che chiedeva il rigetto dell'opposizione. In via subordinata, insisteva per la condanna [REDACTED] al pagamento dell'importo di € 7.752,23 ovvero dell'importo ritenuto di giustizia. Osservava che la distrazione delle somme in favore del procuratore non fa venir meno l'obbligazione di pagamento gravante sulla parte assistita. Quanto all'importo della parcella, evidenziava che la avversa contestazione si presentava del tutto generica e che il calcolo era stato fatto sullo scaglione tra € 5.200,01 e 25.900,00. Ad ogni modo, nei rapporti con il cliente non si doveva avere riguardo al decisum bensì al disputatum.



Con ordinanza depositata il 10/09/2007 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 29/02/2016 la causa veniva trattenuta per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c

L'opposizione è infondata.

L'opponente contesta, da un lato, la quantificazione operata dal professionista; dall'altro, evidenzia che lo stesso non avrebbe potuto chiedere la parte oggetto dal provvedimento di distrazione delle spese.

In ordine al primo motivo, richiamato quanto già osservato nell'ordinanza depositata il 10/09/2007, va aggiunto, come evidenziato dall'opposto, che la parcella è stata calcolata sullo scaglione 5.200,01-25.900,00. Gli onorari sono stati quantificati nella misura massima prevista da tale scaglione. Sebbene la richiesta possa apparire eccessiva rispetto ad un importo riconosciuto in sentenza di circa € 8.000,00, l'opponente ha dichiarato in modo non equivoco di non voler contestare la congruità degli onorari. In relazione ai diritti e alle spese, si osserva che gli importi indicati in parcella sono, in alcuni casi, addirittura inferiori a quanto previsto nel citato scaglione (ad esempio, questo prevede € 65,00 per posizione ed archivio mentre in parcella è richiesto € 51,65). Ciò posto, considerato che non v'è alcuna specifica contestazione in ordine alle singole voci della parcella, la stessa deve ritenersi sostanzialmente corretta, richiamato il principio secondo cui «La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice» (Cass. 14699/2010). Del resto, anche la sentenza richiamata dall'opponente nella comparsa conclusionale, afferma che grava sul professionista l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. «ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite». Nella specie, l'opponente ha contestato solo il valore di riferimento e mai le singole attività compiute.

Quanto al secondo motivo di opposizione, si osserva che l'indirizzo ermeneutico seguito nell'ordinanza depositata il 10/09/2007 è stato confermato anche dalla giurisprudenza successiva che ha ribadito che «In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi



dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente; ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari.>> (Cass. 27041/2008).

L'opposizione va, pertanto, integralmente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta [REDACTED] nei confronti [REDACTED], ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 357/2006, già esecutivo;
- 2) condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto delle competenze di lite che liquida in € 2.264,50, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Cassino, il 18/06/2016.

Il giudice
dott. Gabriele Montefusco

